

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 129/19/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n° R1T030300296, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5 richiedeva alla Alfa Metal Corporation Spa (in proseguo Alfa Metal) per l'anno 2003 il pagamento di maggiori imposte Irpeg - Iva - Irap per € 771.258,00. A seguito di verifica fiscale veniva infatti contestato alla Alfa Metal:

1) maggiori componenti positivi di reddito derivanti da operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo aziendale (c.d. transfer pricing). Secondo l'Ufficio la Alfa Metal, società che produce pentole - coperchi vendeva tutti i prodotti fabbricati alla AMC International, con sede in Svizzera, la quale, a sua volta rivendeva i prodotti alla società del gruppo la AMC Italia, con sede in Rozzano. L'Ufficio contesta che la cessione di beni fra la Alfa Metal e la AMC International sarebbe avvenuta a prezzi di gran lunga inferiori ai prezzi di vendita applicati dalla AMC International alla AMC Italia: ciò comporterebbe una violazione dell'art. 76 5° comma DPR 917/1986.

2) costi indeducibili per € 11.624,16, relativi ad omaggi - spese di rappresentanza, perché posti in deduzione oltre il limite stabilito per legge.

Avverso detto atto ha proposto ricorso la Alfa Metal avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, eccependo:

- l'infondatezza ed illegittimità della prima ripresa a tassazione in quanto basata su circostanze non vere ed eseguita applicando criteri di rettifica dei prezzi non congrui ed in palese contrasto con le disposizioni di legge;
- l'infondatezza ed illegittimità della seconda ripresa a tassazione non trattandosi di spese di rappresentanza ma di costi sostenuti per omaggi/riconoscenze destinate ai propri dipendenti e quindi inseriti fra i costi per lavoro dipendente integralmente deducibili;
- l'infondatezza ed illegittimità delle sanzioni irrogate per mancanza di intento elusivo e negligenza.

La Commissione adita accoglieva il ricorso non ritenendo sufficientemente motivato l'avviso di accertamento. L'Ufficio non avrebbe proceduto correttamente ad "un esame del metodo utilizzato dal contribuente per la determinazione dei prezzi, anche attraverso un'analisi comparativa degli stessi con prodotti similari in un regime di libera concorrenza", così come non sarebbe fondata e motivata la qualificazione dei costi di cui alla seconda ripresa quali spese di rappresentanza.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate rilevando che:

- i Primi Giudici avrebbero violato il principio dell'onere della prova, trattandosi di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39 DPR 600/1973, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti del tutto disattese dai Giudicanti;
- l'accertamento sarebbe conforme ai principi giurisprudenziali formati "in materia di comportamenti dei contribuenti assolutamente contrari ai canoni dell'economia";
- la ripresa a tassazione sarebbe legittima secondo i principi del transfer pricing;
- l'errore in cui sarebbero incorsi i Primi giudici nel ritenere esistente una prova documentale dei servizi resi dalla AMC International alla Alfa Metal; Con controdeduzioni la società appellata, richiamati i motivi già dedotti in primo grado rileva che:

- l'accertamento è stato svolto dall'Ufficio ai sensi degli artt. 40 - 41 DPR 600/1973 e non dell'art. 39, citato per la prima volta solo in questa sede. Non vi sarebbe pertanto alcuna violazione dell'onere probatorio, posto integralmente a carico dell'Agenzia;
- la sentenza sarebbe conforme ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di comportamenti dei contribuenti contrari ai canoni dell'economia;
- la corretta applicazione, da parte di Primi giudici, alla disciplina del transfer pricing;
- la corretta valutazione delle prove documentali prodotte;
- il legittimo annullamento della seconda ripresa a tassazione, non trattandosi di spese di rappresentanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento.

L'Agenzia, infatti, non ha fornito argomentazioni idonee e convincenti atte a confutare, sia i validi elementi probatori forniti dalla società contribuente, sia le esaustive motivazioni poste a base della sentenza appellata. Nel corso del giudizio, la società Alfa Metal ha ricostruito in modo chiaro ed incontestabile l'effettivo collegamento esistente tra le tre società e le loro distinte mansioni:

- AMC International, società capogruppo e titolare del marchio e dei relativi brevetti, svolge funzioni "organizzative" dei flussi di produzione e di vendita;
- Alfa Metal si occupa della fabbricazione dei prodotti secondo le indicazioni (sia in termini di quantità sia in termini di qualità) fornite dalla capogruppo a cui vende l'intera gamma di prodotti;
- AMC Italia con sede a Rozzano è la società che commercializza in Italia i prodotti, vendendoli esclusivamente in batterie.

Tale divisione di compiti permette, come osservato anche dai Primi giudici, una migliore organizzazione societaria ed una diversificazione e riduzione dei rischi di impresa.

Il rapporto tra le tre società, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, trova conferma e riscontro nell'ampia ed esaustiva documentazione prodotta dall'appellata (Cfr. docc. da 3 a 7 e doc. 11 fascicolo primo grado contribuente).

In siffatta organizzazione societaria è la capogruppo che, oltre ai flussi di produzione, determinati periodicamente in base alle vendite, stabilisce altresì il prezzo dei prodotti ceduti dalla Alfa Metal alla AMC International. Secondo l'Ufficio tali prezzi, essendo di gran lunga inferiori a quelli applicati dalla AMC International alla AMC Italia sarebbero la prova dell'esistenza di un transfert pricing. L'Ufficio a sostegno di detta tesi richiama 6 elementi probatori (c.fr. pagg. 19 - 23 atto di appello), di fatto non rilevanti e comunque non persuasivi:

- 1) la dinamica commerciale fra le tre società: si è già evidenziato poco fa l'effettivo legame esistente fra le stesse. Tale organizzazione commerciale non è sotto alcun aspetto censurabile, né in fatto, né in diritto;
- 2) il comportamento tenuto da Alfa Metal nel contraddittorio precontenzioso: diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio la società ha, per quanto possibile, collaborato fattivamente, fornendo le informazioni in suo possesso (c.f.r. risposte al questionario riportate nel p.v., nonché i documenti offerti in comunicazione all'Ufficio);

3) l'irrisoria distanza chilometrica fra la società di produzione (che ha sede ad Assago) e la società di vendita dei prodotti (che ha sede a Rozzano) è assolutamente irrilevante atteso che le stesse, come già detto, si inseriscono in una più ampia organizzazione societaria;

4) la struttura societaria non avrebbe alcuna ragione economica di esistere: la società ha, invece, ampiamente dimostrato che la struttura organizzativa del gruppo permette di ottimizzare, sia la pianificazione, sia la produzione, sia infine la vendita dei prodotti, riducendo la "sovraproduzione" e contenendo i costi;

5) una presunta riduzione del carico fiscale del Gruppo AMC nei confronti dello stato italiano: la Alfa Metal ha provato che l'organizzazione societaria agisce nel rispetto delle norme tributarie, sia svizzere (ove ha sede la capogruppo), sia italiane, circostanza mai contestata dall'Ufficio, il quale peraltro ha eccepito, in sede di accertamento, solo il meccanismo del transfert pricing, senza rilevare altre violazioni tributarie.

6) l'inesistenza di documentazione contrattuale che giustifichi le prestazioni rese a favore della capogruppo: è stata, invece, provata l'esistenza di effettivi rapporti commerciali fra le tre società, come risulta dai documenti suindicati.

A prescindere dall'insufficienza dei citati elementi probatori, che privano di ogni fondamento l'accertamento svolto, il Collegio rileva altresì un evidente errore di comparazione dei prezzi in cui è incorso l'Ufficio.

Per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate, sono stati confrontati i prezzi di cessione applicati dalla Alfa Metal nei confronti della AMC International ed i prezzi applicati da quest'ultima nei confronti della AMC Italia (c.fr. atto di appello pag. 26: "l'Amministrazione Finanziaria si è limitata a prendere come riferimento, in punto di prezzo, quello "reale" poi praticato dalla Capogruppo alla AMC vendita/Rozzano"). Si tratta di un metodo comparativo inadeguato che non rispetta i criteri di comparazione previsti dall'Ocse, in materia di transfert pricing. Nelle emanate "direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali" l'Ocse prevede che l'amministrazione fiscale dimostri che "la determinazione del prezzo non è conforme al principio di libera concorrenza": l'analisi comparativa deve, dunque, essere svolta confrontando i prezzi praticati per prodotti simili commercializzati in un regime di libera concorrenza. Nel caso in esame, tale criterio di confronto è stato del tutto omesso, avendo l'Ufficio, come detto, comparato unicamente, i prezzi applicati all'interno del gruppo societario. Il metodo applicato, non fondandosi sul principio del prezzo di libera concorrenza, deve essere conseguentemente disatteso. Se da un lato l'accertamento dell'ufficio manca di una vera ed oggettiva analisi comparativa dei prezzi, dall'altro è altrettanto vero che la società appellata ha dimostrato che i prezzi di vendita applicati ai prodotti sono assolutamente in linea, se non addirittura leggermente inferiori, ai prezzi di mercato applicati da società concorrenti (c.fr. doc. 26 fascicolo primo grado e tabella riassuntiva pag. 40 controdeduzioni in appello). Tali dati, peraltro, non sono stati in alcun modo confutati e/o contestati dall'Ufficio.

Alla luce delle osservazioni svolte la ripresa a tassazione fondata sull'art. 76 citato deve essere annullata in quanto illegittima ed infondata.

Alla stessa conclusione si perviene anche relativamente alla seconda ripresa in merito alle asserite spese di rappresentanza portate in deduzione oltre i limiti di legge. Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalla società (c.f.r. doc. 27 fascicolo primo grado) risulta evidente che non si è in presenza di spese di rappresentanza, bensì di costi sostenuti per l'acquisto di omaggi destinati ai propri dipendenti in occasione di particolari anniversari e/o ricorrenze.

Tali costi pertanto sono dunque integralmente deducibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa in assenza di nota spese delle parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 19°, respinge l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla Alfa Metal Corporation Spa le spese del presente grado di giudizio liquidate, equitativamente, in complessive in €. 20.000,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge